



POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RCT / O

CONTRAENTE

Università degli studi del Sannio

Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento (BN) P.IVA 01114010620

SOCIETA' ASSICURATRICE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A

Agenzia Generale di Roma 54535 – S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.r.l

Via dell'Archetto, 16 00187 Roma (RM)

NUMERO POLIZZA

65.164473369

DURATA DEL CONTRATTO

dalle ore 24.00 del 31.12.2018

alle ore 24.00 del 31.12.2021

FRAZIONAMENTO

ANNUALE

CODICE CIG.

7303557DE3

PREMI

Premio alla Firma

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 13.055,22	€ 2.904,78	€ 15.960,00
Premio rate successive		
Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 13.055,22	€ 2.904,78	€ 15.960,00
Premio Annuo		
Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 13.055,22	€ 2.904,78	€ 15.960,00

Polizza soggetta a condizioni particolari come da Capitolato di gara allegato

Emessa in quattro esemplari in data 27.12.2018

IL CONTRAENTE
Il Rettore
Prof. Filippo de Rossi









Definizioni

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:

- l'Università, intesa come Ente unitario senza distinzione tra organismi interni o collegati, quali ad esempio dipartimenti, associazioni, centri, commissioni, comitati o simili;
- tutte le persone fisiche dipendenti e non dal Contraente, compresi i volontari che a qualsiasi titolo prestano attività di servizio su incarico dell'Università, di cui questi si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti;

i soggetti indicati all'art. 2.4, i perfezionandi, dottorandi, borsisti, specializzandi, diplomandi, studenti e frequentanti a qualsiasi titolo dell'Università.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione

BROKER

La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker).

CONTRAENTE

L'Università degli Studi del Sannio

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO/ RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.

PRESTATORE LAVORO

DI

tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro "temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all' aggiudicazione del presente capitolato

RETRIBUZIONE

Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone, nonché l'ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL.

Devono intendersi equiparati a dipendenti eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all' aggiudicazione del presente capitolato.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.





SOCIETA'

L'impresa assicuratrice.

STUDENTI

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, sono tali tutti i soggetti di qualsiasi cittadinanza iscritti regolarmente (anche fuori corso) a: corsi di laurea, corsi di diploma, corsi di perfezionamento, scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, master ed altre tipologie di corsi attivati dal Contraente e dagli Istituti e dai Centri di ricerca dallo stesso istituiti, ecc.

Inoltre tutti gli studenti vincitori di borsa di collaborazione, assegnisti e collaboratori, i tirocinanti post-laurea/post-dottorato/post-diploma/master, corsisti, borsisti e stagisti, gli specializzandi in attesa di nomina, dottorandi in attesa di discussione di tesi, studenti e laureati frequentatori, volontari, nonché gli studenti e laureati di altre Università, anche straniere, frequentanti uno o più corsi di insegnamento nell'ambito di programmi/progetti comunitari e non.

27.12.2018

IL CONTRAENTE

Il Rettore Prof. Filippo de Rossi LA COMPAGNIA

F





DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Il Contraente qualora non gestisca in proprio i servizi, attività e competenze, può avvalersi di Ditte, di terzi o altri Istituti, Consorzi, Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la Responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

Si precisa che l'attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.

The State of the S



Unipoi5ai

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 - Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

- 1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
- 2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
- 3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.







Art. 1.5 - Clausola di Recesso

- 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
- 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
- 3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
- 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del **31.12.2018** alle ore 24.00 del **31.12.2021** con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Si conviene tra le parti che, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente ha la facoltà di affidare, previo assenso della Società, la ripetizione del servizio per un periodo di pari durata, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lvo 50/2016, alle medesime condizioni normative ed economiche.





Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 - Efficacia Temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.10 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 - Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.14 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.15 – Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di pubblica procedura, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall'annualità successiva al subentro.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

• che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;





- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 12 % (dodici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Solo per il primo anno l'aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù della nuova gara.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.16 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

- 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, sei mesi prima della scadenza contrattuale e ad ogni richiesta del Contraente e/o Broker, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
 - il Contraente di Polizza;
 - il numero del sinistro attribuito dalla Società;
 - il numero di polizza;
 - la data di accadimento dell'evento;
 - il periodo di riferimento;
 - la data della denuncia;
 - l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

i maicazione acito stato aci simistro sect	ondo la seguente ciassificazione e con i de	cuagii di seguito mulcati.
a) sinistro agli atti, senza seguito;		
b) sinistro liquidato, in data co	on liquidazione pari a €	_; gli importi indicati dovranno
essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie	e	
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relat	ivo importo stimato pari a €]:
In caso di mancato rispetto di quanto previs	sto al comma 1 nel presente articolo, in a	ssenza di adeguate motivazioni
legate a causa di forza maggiore, la Società d	dovrà corrispondere al Contraente un imp	oorto pari all'0,25% del premio
annuo complessivo per ogni giorno solare di r	itardo, con un importo massimo pari al 29	% del valore dell'appalto.

- 3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
- 4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del





contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma1

Art. 1.17 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro, che dovrà essere trasmesso direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al Broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta economica); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta economica).

Art. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Dopodiché in caso si inadempimento, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.20 - Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 1.21 - Interpretazione delle norme

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 1.22 - Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.





Art. 1.23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.24 - Importo a base d'asta annuale

L'importo complessivo a base d'asta annuale dell'appalto, per la prestazione delle coperture assicurative in oggetto, è stato determinato nella misura sotto indicata:

Lotto	Importo a base d'asta annuale	
RCT/O	€ 25.000,00	

Art. 1.25 - Cauzione Provvisoria (art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)

La Società dovrà presentare idoneo documento, comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, di importo pari ad € 3.000,00.

Si precisa che nel caso in cui la suddetta garanzia sia costituita da fideiussione assicurativa, quest'ultima non potrà essere stata emessa dalla stessa Società concorrente che ha presentato offerta.

Art. 1.26 - Cauzione definitiva (art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)

La Società aggiudicataria del lotto dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.L.gs. 50/2016.

Si precisa che nel caso in cui la suddetta garanzia sia costituita da fideiussione assicurativa, quest'ultima non potrà essere stata emessa dalla stessa Società concorrente che è rimasta aggiudicataria del lotto.





Art. 1.27 – Dichiarazioni "fallimento dell'appaltatore o morte del titolare"

La Società dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 Dlgs. 50/2016.

Salvo quanto disposto dall'art. 48 ai commi 17 e 18 del suddetto Dlgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

27.12.2018

IL CONTRAENTE I Rettore

Prof. Filippo de Rossi

LA COMPAGNIA

andorsal.





2) Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

B. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni – I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e loro s.m. e i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 38/2000

L'assicurazione si estende anche a coloro quali studenti, ospiti convenzionati od autorizzati, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, supporto docenze, servizio di tutoraggio, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
L'assicurazione è parimenti estesa ai tirocinanti di cui alla Legge n. 196/97 e s.m.i.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

- 1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
- 2. per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni;

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.





Art. 2.2 - Estensione della garanzia alle malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione si intende operativa a condizione che la malattia si manifesti per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa. La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per i prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi
 predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del
 Contraente.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano ragionevolmente ritenersi idonei in rapporto alle circostanze;

per l'asbestosi e la silicosi;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli laboratori, strutture ed uffici del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da enti similari.

Art. 2.3 - Novero dei terzi

Si prende atto fra le parti che:

- quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato è il Contraente, non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti, se assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 2.1 punto B.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti sono inoltre considerati terzi:

- qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi anche tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività del Contraente stesso, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.





Art. 2.4 - Responsabilità Civile Personale

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale:

- dei Dirigenti, Quadri e Prestatori di lavoro della Contraente, professionisti e persone che a qualsiasi titolo e/o contratto prestano la loro opera per il Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

- di Studenti, sia in Italia che all'estero, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, anche quando si recano presso altre istituzioni universitarie, enti pubblici o privati, in base ad accordi e/o convenzioni, o comunque dietro l'espressa autorizzazione del Contraente, per svolgervi attività istituzionali (attività di ricerca, periodi di stage, viaggi di studi, tirocini formativi e di orientamento, tirocini, prove pratiche ed esperienze), visite di istruzione, et similia. Agli effetti della presente Assicurazione le aziente e gli enti ospitanti assumono la qualifica di terzi.
- è inoltre compresa la R.C. personale, sia in Italia che all'estero, dei Dirigenti, dei Prestatori di lavoro e delle persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, che collaborano, a qualsiasi titolo, all'attività dell'Assicurato quali, a titolo esemplificativo, stagisti, volontari o associazioni di volontariato, religiosi, tirocinanti, borsisti tutor, dottorandi, collaboratori, assegnisti per attività di ricerca, consulenti, ricercatori, lettori a contratto, visiting professor, esperti linguistici, docenti, provenienti anche da altri Atenei e/o Istituti universitari italiani ed esteri, con i quali il Contraente stipula contratti di prestazione professionali, ecc.), anche qualora si rechino, in base ad accordi e/o convenzioni, presso altre istituzioni Universitarie, Enti o Aziende per svolgervi attività istituzionali.
- dei Prestatori di lavoro nella loro qualifica di "Datore di lavoro", "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi della L. 81/2008 e s.m.e i., nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. e i..
- delle persone con disabilità che, attraverso progetti di attività riabilitativa e collocamento occupazionale, cui il Contraente/Assicurato partecipa e/o promuove al fine di favorirne l'inserimento sociale, svolgono la loro attività presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi, con l'esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali vengono svolti i lavori.

Art. 2.5 - Condizioni particolari

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 1) danni derivanti da colpa grave del Contraente nonchè colpa grave e/o dolo delle persone di cui deve rispondere;
- 2) RC che possa ricadere sul Contraente per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale;
- 3) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno;
- 4) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purchè i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, e di biciclette e velocipiedi a pedali senza motore (anche di proprietà del Contraente). La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario;
- 5) RC derivante da o risultante verso le cose in consegna e custodia al Contraente a qualunque titolo, ivi compresi i danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione delle cose medesime;
- 6) A parziale deroga dell'art. 2.6 Delimitazioni dell'Assicurazione Esclusioni, sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente.
 - Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale





e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, deposti o comunque fuoriuscite.

- derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- 8) la responsabilità civile derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti chimici;
- 9) RC per i danni derivanti dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione, di ricerca e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la RC per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti all'attività;
- 10) RC per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente alle attività svolte;
- 11) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che il Contraente ha in comodato d'uso o servizio;
- 12) RC derivante al Contraente dall'esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali dello stesso ed utilizzati dall'utenza (fotocopiatrici, distributori di bevande, ecc.);
- 13) gestione di alloggi, mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture del Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a terzi l'assicurazione opera per il rischio della committenza;
- 14) RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
- 15) RC derivante al Contraente dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne pubblicitarie, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio, ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente;
- 16) RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati comunque dislocati, loro pertinenze e dipendenze (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ristrutturazione, riadattamento, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, anche in qualità di committente), terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni, strade private e parcheggi) a qualunque uso destinati e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, scale mobili, elevatori, forni inceneritori, cancelli elettrici, ecc.). Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
- 17) Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società;
- 18) RC derivante per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari o impianti, nonché i lavori di giardinaggio e/o potatura, comprese operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione dei D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 81/2008 e loro s.m.i.;
- 19) danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno;
- 20) sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- 21) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di convegni, concerti, spettacoli, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, congressi, mostre, fiere e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali, culturali o assistenziali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
- 22) RC derivante dalla organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti;
- 23) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di visite e/o viaggi per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali, ovunque effettuati;
- 24) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di attività sportive, sociali e ricreative, direttamente gestite e gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- 25) danni a veicoli sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi (sono comunque coperti i danni subiti dai cani guida per non vedenti);





- 26) danni da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, materiali, prodotti, attrezzature e macchianri, comprese le operazioni di carico e scarico;
- 27) RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività;
- 28) RC per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 29) danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche;
- 30) proprietà ed uso di cani da guardia e servizio di vigilanza con guardie armate e non;
- 31) attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non del Contraente;
- 32) danni a condutture aeree e sotterranee nonché ad impianti in genere;
- 33) danni alle cose dovuti in conseguenza di assestamento, cedimento e/o franamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- 34) danni derivanti da RC incrociata tra prestatori di lavoro e/o studenti e/o ospiti;
- 35) RC derivante da detenzione e/o custodia di animali per ragioni attinenti le attività istituzionali del Contraente;
- 36) i servizi che il Contraente debba erogare a domicilio con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;
- 37) a parziale deroga dell'art. 2.6 Delimitazioni dell'Assicurazione Esclusioni, sono compresi i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.
- 38) RC derivante all'Assicurato da corsi destinati anche a minori che siano organizzati/patrocinati dall'Ateneo o dal CRAL dell'Ateneo.

Art. 2.6 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art. 2.5 punto 6.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende:

- f) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- g) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.5 punto 10;
- h) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
- I) sinistri derivanti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- m) gestione di cliniche universitarie e/o strutture sanitarie in genere e, comunque, l'esercizio di attività medica in genere, attività medica a qualunque titolo svolta;





Art. 2.7 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

- a) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: franchigia assoluta Euro 500,00 per sinistro, con il massimo risarcimento di Euro 300.000,00 per sinistro;
- b) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno, come sopra definiti: franchigia assoluta di Euro 500,00 con massimo risarcimento di Euro 300.000,00 per sinistro;
- c) per danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali artigianali, agricole o di servizi: scoperto 10% minimo Euro 500,00 per evento, con il massimo risarcimento di Euro 1.500.000,00 per anno e per sinistro;
- d) per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 2.500,00 e il massimo di Euro 25.000,00; massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00 per anno e per sinistro;
- e) per danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente o comunque detenute dallo stesso; massimo risarcimento Euro 1.500.000,00 per sinistro in eccedenza ai massimale previsto dalla garanzia ricorso terzi della polizza Incendio del Contraente;
- f) per danni a cose in consegna o custodia: massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro, per ciascun periodo assicurativo annuo, con applicazione di una franchigia di Euro 500,00 per sinistro;
- g) per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione di cose consegnate (ex art. 1783 usque 1786 c.c.): applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro, con il massimo risarcimento di Euro 2.500,00 per danneggiato (art. 2.5 punto 5) ed Euro 100.000,00 per anno. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto;
- h) per danni a cose trovantesi nell'ambito di esecuzione lavori, con franchigia assoluta Euro 250,00 per ogni danneggiato con il massimo risarcimento annuo di Euro 100.000,00;
- i) per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: franchigia assoluta **Euro 250,00** per ogni mezzo danneggiato con il massimo risarcimento annuo di **Euro 100.000,00**;
- I) per danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi (escluso il furto) stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività; franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato con il massimo risarcimento annuo di Euro 250.000,00;
- m) danni da furto: la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 500,00, massimo risarcimento di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo annuo;

La Società provvederà alla integrale liquidazione del danno al terzo danneggiato recuperando le franchigie e gli eventuali scoperti alla fine di ogni annualità assicurativa con apposita richiesta cumulativa indirizzata al Contraente, contenente i seguenti dati: data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagaemento, importo da recuperare. Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società.

Art. 2.8 - Massimali di garanzia

I massimali sono i seguenti:

RCT: Euro 25.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Euro 25.000.000,00 per ogni persona e di Euro 25.000.000,00 per danni a cose

RCO: Euro 25.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Euro 25.000.000,00 per ogni persona





Art. 2.9 - Rinuncia alla rivalsa

La Società, rinuncia al diritto di esercitare l'azione di rivalsa ("surrogazione"), salvo il caso di dolo, che le compete ai sensi dell'art. 1916 del C.C. per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno nei confronti di:

- Controllate, collegate o consociate al Contraente/Assicurato;
- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili;
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di legge;
- Consulenti, ricercatori, esperti linguistici, provenienti anche da altre università e/o istituti universitari italiani ed esteri, incaricati e/o preposti di cui l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- Eredi dell'Assicurato;

La Società si obbliga, in seguito al decesso degli Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa.





Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

In Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, anche con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.Lgs 04/03/2010 n. 28 – a nome del Contraente, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe e ammende.

Il Revious Prof Prippe de Reset

27.12.2018

IL CONTRAENTE

Prof. Filippo de Rossi

LA COMPAGNIA

MASSICURAZIONI







Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

27.12.2018

IL CONTRAENTE

Il Rettore Prof. Filippo de Rossi LA COMPAGNIÄ

Il Redore Prof. Pilippo de Rossi





Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 - Variazioni del rischio

Art. 1.4 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;

Art. 1.5 - Clausola di recesso;

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.11 - Foro competente;

Art. 1.13 - Coassicurazione e delega;

Art 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.15 - Clausola Broker;

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;

Art. 1.19 - Regolazione e conguaglio del premio;

Art. 2.3 - Novero dei Terzi

27.12.2018

IL CONTRAENTE

Il Rettore rof. Filippo de Rossi



Tree Litting & Rossi